Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Liquidazione giudiziale e imprenditore cessato: il termine annuale

La Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 28458/2026, ribadisce la decorrenza dell'art. 33 CCII dalla cancellazione camerale e sanziona la lite temeraria

AT Attilio Taverniti Diritto Civile & Crisi d'Impresa e Insolvenza 13 Novembre 2026 Lettura 14 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ord. 5 aprile 2022, n. 11002

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 33, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 • Art. 10, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 • Art. 2193 cod. civ.

DECISIONE
Dichiara inammissibile il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO (CASSAZIONE CIVILE, ORD. N. 28458/2026)

In tema di apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore individuale cessato ai sensi dell'art. 33 CCII, il termine annuale decorre esclusivamente dalla data dell'effettiva cancellazione dal registro delle imprese. La cancellazione è un atto formale non realizzabile per facta concludentia né surrogabile dalla mera perdita di titoli abilitativi o da cessioni d'azienda; resta preclusa all'imprenditore la prova di una cessazione anteriore, mentre compete unicamente ai creditori e al pubblico ministero dimostrare l'eventuale prosecuzione dell'attività in epoca successiva alla cancellazione.

Stato della questione e quadro aggiornato al 13 Novembre 2026: La giurisprudenza di legittimità consolida il principio per cui il termine annuale per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore individuale decorre inderogabilmente dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, escludendo qualsiasi efficacia estintiva anticipata derivante da cessazioni di fatto o cessioni aziendali.

ABSTRACT (ITALIANO)

Il presente contributo esamina il regime di computo del **termine annuale** per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore individuale cessato, alla luce dell'ordinanza n. 28458/2026 della Suprema Corte di Cassazione. In continuità con il previgente art. 10 della legge fallimentare, l'art. 33 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza àncora la decorrenza del termine all'atto formale della **cancellazione dal registro delle imprese**, escludendo che il debitore possa provare una cessazione di fatto anteriore. L'indagine approfondisce la ratio di tutela dell'affidamento dei terzi, la legittimità costituzionale del **regime probatorio asimmetrico**, l'irrilevanza della mera dismissione dei rami d'azienda a fronte della persistenza di attività secondarie e le severe ricadute processuali in tema di **responsabilità aggravata per lite temeraria**.

ABSTRACT (ENGLISH)

This paper examines the statutory one-year time limit for opening judicial liquidation against a ceased individual entrepreneur under Article 33 of the Italian Code of Business Crisis and Insolvency, as reaffirmed by the Supreme Court in Order no. 28458/2026. Maintaining continuity with former Article 10 of the Bankruptcy Law, the rule strictly ties the commencement of the limitation period to the formal deregistration from the business register, barring the debtor from asserting an earlier de facto termination of activity. The study analyzes the public reliance rationale, the constitutional soundness of the asymmetric evidentiary burden between debtor and creditors, the irrelevance of partial business transfers when residual secondary activities remain registered, and the significant procedural consequences of bad faith litigation sanctions under Article 96 of the Code of Civil Procedure.

Punti chiave dell'analisi

01.

Ancoraggio formale al registro delle imprese:
Per tutti gli imprenditori iscritti, il dies a quo del termine annuale ex art. 33 CCII decorre esclusivamente dalla cancellazione dal registro delle imprese e non ammette prova di cessazione anteriore per facta concludentia.

02.

Asimmetria probatoria a tutela dei terzi:
Mentre il debitore è vincolato all'efficacia dichiarativa della pubblicità camerale, i creditori e il pubblico ministero hanno facoltà di provare la prosecuzione materiale dell'impresa successiva alla cancellazione.

03.

Irrilevanza della dismissione parziale e dei titoli autorizzativi:
La cessione del ramo d'azienda e la perdita delle abilitazioni amministrative non valgono ad avviare il decorso dell'anno qualora l'impresa conservi ulteriori rami o codici di attività attivi.

04.

Tempestività del concorso e data di pubblicazione:
Il compimento dell'anno si arresta con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di liquidazione, restando irrilevanti sia la domanda camerale del debitore sia la data di iscrizione della sentenza.

05.

Filtro di inammissibilità e sanzioni per lite temeraria:
L'insistenza nel contestare principi nomofilattici consolidati comporta la definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

01. QUADRO NORMATIVO E RATIO DELLA DECORRENZA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

1.1 — La formalizzazione pubblicitaria tra tutela dei terzi e certezza dei traffici

L'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità individua nella **pubblicità commerciale** il perno inderogabile attorno al quale ruota l'intera disciplina della crisi d'impresa successiva alla cessazione dell'attività economica. Il raccordo sistematico tra **liquidazione giudiziale e imprenditore cessato** trova la propria matrice positiva nell'art. 33 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale dispone espressamente che la procedura concorsuale liquidatoria può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, qualora lo **stato di insolvenza** si sia manifestato anteriormente alla medesima ovvero entro l'anno successivo. La formulazione codicistica recepisce e perfeziona l'impostazione già delineata dall'art. 10 del regio decreto n. 267 del 1942, saldando l'estinzione dell'impresa al presidio formale della **cancellazione camerale**.

La ratio dell'ancoraggio temporale alla **pubblicità legale** risponde a una precisa esigenza di equilibrio ordinamentale: da un lato, impedire che la dissoluzione materiale dell'azienda determini la repentina scomparsa della **garanzia patrimoniale generica** a detrimento del ceto creditorio; dall'altro lato, scongiurare una perenne incertezza sulla stabilità delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'operatore economico. Come chiarito nell'analisi della liquidazione giudiziale della società in liquidazione, la conservazione della **soggezione concorsuale** per un lasso temporale circoscritto garantisce l'ordinato svolgimento delle relazioni commerciali, precludendo condotte dissipative o manovre negoziali volte a eludere il **principio di concorsualità**.

Ne discende che l'iscrizione nel **registro delle imprese** non assume una mera valenza ricognitiva, bensì assurge a condizione essenziale affinché i terzi possano avere conoscenza legale dell'uscita del debitore dal mercato. Finché la cancellazione formale non si perfeziona, l'affidamento dei creditori sulla consistenza dell'**impresa individuale** resta pienamente meritevole di presidio giurisdizionale, impedendo che l'imprenditore si sottragga alle proprie obbligazioni mediante la semplice dismissione degli apparati produttivi o il mancato esercizio di fatto dell'attività.

1.2 — Il regime probatorio asimmetrico: preclusione per il debitore e facoltà dei creditori

Il meccanismo delineato dai commi secondo e terzo dell'art. 33 CCII istituisce una **presunzione legale asimmetrica**, differenziando nettamente la posizione processuale del debitore rispetto a quella dei terzi e dell'organo requirente. Per l'imprenditore iscritto, la cessazione dell'attività coincide tassativamente con l'iscrizione della **cancellazione camerale**, senza alcuna facoltà per il medesimo di dimostrare un momento anteriore di effettiva dismissione dell'azienda. Al contrario, la legge riserva esclusivamente al creditore istante e al **pubblico ministero** il potere di provare che l'effettiva cessazione dell'attività sia avvenuta in un momento successivo rispetto alla cancellazione formale, posticipando così il **dies a quo** del termine annuale.

Tale disparità di trattamento processuale ha superato il vaglio di costituzionalità e trova costante conferma nell'indirizzo nomofilattico, che ha escluso qualsiasi violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione[1]. La differenziazione trova piena giustificazione causale nel **principio dell'apparenza del diritto** e nella tutela dell'**affidamento dei terzi**: consentire all'imprenditore di opporre una **cessazione di fatto** anteriore, realizzata per facta concludentia e priva di riscontro pubblicitario, significherebbe vanificare la funzione della pubblicità legale e trasferire sui creditori il rischio dell'inerzia o dell'omessa regolarizzazione formale del debitore.

Sul piano operativo, la giurisprudenza precisa che l'operatività del principio non tollera deroghe legate alla condotta soggettiva del titolare: l'imprenditore che abbia cessato di operare ma abbia omesso di richiedere la tempestiva iscrizione

della cancellazione non può addurre a propria discolpa la dismissione dei locali o la vendita delle attrezzature. L'**onere della prova** a carico dell'istante che agisca entro l'anno dalla cancellazione risulta pertanto assolto mediante la produzione della visura camerale attestante la data di formalizzazione dell'atto estintivo, integrando una presunzione insuperabile di **assoggettabilità concorsuale**.

PROFILO DISCIPLINA	POSIZIONE DEL DEBITORE	POSIZIONE DEI CREDITORI E DEL P.M.
Dies a quo decorrenza	VINCOLO FORMALE Decorre inderogabilmente dalla data di cancellazione dal registro delle imprese.	FACOLTÀ DI DEROGA Decorre dalla cancellazione, salva prova di prosecuzione effettiva posteriore.
Prova di cessazione anteriore	PRECLUSIONE TOTALE Non è ammessa la prova di estinzione di fatto antecedente alla cancellazione camerale.	NON DI INTERESSE I creditori non hanno interesse a dimostrare una cessazione anticipata.
Prova di prosecuzione posteriore	PRECLUSIONE Il debitore non può dedurre la propria continuazione per ampliare il termine a sé sfavorevole.	PIENA AMMISSIBILITÀ Prova ammessa con ogni mezzo sino al completo e assoluto ritiro economico.

02. LA VICENDA PROCESSUALE E LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE

2.1 — L'apertura concorsuale dell'impresa individuale Dibrani Alji e le difese del ricorrente

La concreta applicazione delle coordinate ermeneutiche che governano il rapporto tra **liquidazione giudiziale e imprenditore cessato** trova una manifestazione emblematica nella fattispecie definita dalla Corte di Cassazione Civile con l'ordinanza n. 28458 del 5 novembre 2026[2]. Il contenzioso trae origine dall'iniziativa promossa innanzi al **Tribunale di Ancona** da un ex lavoratore subordinato, il quale agiva per conseguire il pagamento del trattamento di fine rapporto, maturato nell'ambito di un rapporto d'impiego intercorso con una ditta individuale operante nel comparto dell'autotrasporto merci per conto terzi. All'esito dell'istruttoria preconcorsuale, con provvedimento depositato nell'autunno del 2023, il tribunale dichiarava l'**apertura della liquidazione giudiziale** nei confronti del titolare dell'impresa.

Il debitore impugnava la statuizione di prime cure mediante **reclamo della corte d'appello** ai sensi dell'art. 51 CCII, eccependo la decadenza dall'azione concorsuale per intervenuto decorso del **termine annuale** stabilito dall'art. 33, comma 1, CCII. A fondamento del gravame, la difesa deduceva che la stipula di un contratto di **trasferimento d'azienda** perfezionato nel gennaio del 2022 aveva determinato la perdita automatica dei **titoli autorizzativi** all'esercizio dei trasporti, integrando i presupposti per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 247 del 2004. Ciononostante, la corte distrettuale marchigiana rigettava il reclamo con pronuncia

pubblicata nel febbraio del 2024, evidenziando come la parte reclamante non avesse né provato né tempestivamente allegato l'avvenuta formalizzazione della cancellazione camerale.

La successiva impugnazione di legittimità ha visto il debitore denunciare la violazione dell'art. 33, comma 1, CCII sul presupposto che il dato testuale farebbe esclusivo riferimento alla **cessazione dell'attività** e non alla cancellazione formale, lamentando altresì l'omesso esame della cessione aziendale quale fatto estintivo. Disposta la trattazione camerale a seguito di **proposta di definizione accelerata** ex art. 380-bis c.p.c., la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, osservando che in assenza di cancellazione non sorge nemmeno la questione del computo temporale. A differenza di una **fattispecie diversa** in cui l'attività sia integralmente dismessa e cancellata, la permanenza dell'iscrizione per un secondo ramo operativo (preparazione edile di cantieri) esclude in radice ogni ipotesi di estinzione dell'imprenditore.

03. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E IMPRENDITORE CESSATO: L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 33 CCII

3.1 — Dalla legge fallimentare al Codice della crisi: continuità del principio pubblicitario

Il passaggio dal previgente sistema della legge fallimentare al nuovo Codice della crisi d'impresa non ha intaccato l'**impianto nomofilattico** consolidato a presidio della certezza dei traffici giuridici. Nel delineare l'ambito di applicazione della procedura nei confronti dell'**operatore economico cessato**, l'art. 33 CCII riproduce nella sostanza la disciplina dell'abrogato art. 10 l.fall., perpetuando una rigorosa continuità di indirizzo interpretativo. L'adempimento della **cancellazione camerale** assume valore costitutivo ai fini dell'opponibilità dell'evento estintivo nei confronti dei terzi, precludendo l'attribuzione di effetti giuridici anticipatori a condotte meramente materiali o a decisioni rimaste confinate nella sfera interna del debitore.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito a più riprese che l'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese è un **atto formale recettizio** che non tollera equipollenti per facta concludentia. Tale rigore risponde alla precipua funzione di garantire la stabilità della **responsabilità patrimoniale**, impedendo che l'imprenditore possa eludere la soggezione concorsuale allegando a posteriori la cessazione dell'attività produttiva o la chiusura dei locali commerciali. A differenza di una fattispecie non soggetta a registrazione, per l'operatore formalmente iscritto la **tutela dell'affidamento** del ceto creditorio prevale incondizionatamente sull'effettività dell'inerzia aziendale.

In tale prospettiva, la dottrina e la prassi giudiziaria evidenziano come il mantenimento della **disciplina concorsuale** rappresenti un punto di equilibrio inderogabile tra la facoltà di liquidazione del patrimonio e i diritti dei creditori. L'estinzione dell'impresa non può risolversi in un danno per quanti abbiano confidato sulla solvibilità del titolare facendo affidamento sulle risultanze del **pubblico registro**, confermando l'efficacia dichiarativa degli atti societari e individuali.

3.2 — La cessione d'azienda e il compimento di atti liquidatori nel periodo post-cancellazione

La preclusione probatoria sancita dall'ordinamento opera con eguale intensità allorquando il debitore abbia posto in essere operazioni negoziali di dismissione del compendio aziendale. La giurisprudenza ha statuito che la vendita o il **conferimento di ramo d'azienda** non determina l'estinzione anticipata dell'impresa qualora l'operatore conservi la titolarità di ulteriori attività registrate. Ai fini dell'attivazione del termine di tolleranza, è richiesto un **ritiro assoluto ed effettivo** dall'attività economica, il quale difetta allorché vengano compiute operazioni anche solo meramente liquidatorie che si pongano in rapporto di derivazione causale con la gestione pregressa [3].

> *La cancellazione camerale segna il confine insuperabile della soggezione concorsuale: l'imprenditore non può dissolvere la garanzia dei creditori opponendo cessazioni di fatto, mentre ai terzi resta riservata la prova della prosecuzione materiale.*

Questo principio si applica in modo uniforme tanto all'imprenditore individuale quanto agli organismi collettivi e alle **società di persone**, rispetto ai quali gli atti di trasferimento di quote o di liquidazione patrimoniale non producono efficacia estintiva anticipata in assenza dell'atto formale di cancellazione[4]. Il regime del concorso esclude che la disgregazione dell'azienda possa fungere da schermo protettivo contro le istanze concorsuali, armonizzandosi con i principi elaborati in tema di scioglimento della società e liquidazione concorsuale.

Sotto il profilo della **strategia difensiva**, il legale che assiste l'imprenditore deve pertanto evidenziare che la semplice cessione dei beni strumentali non sottrae il debitore alla liquidazione giudiziale qualora permanga un debito previdenziale o retributivo. La condotta liquidatoria deve condurre all'azzeramento formale delle posizioni aperte e all'immediata chiusura della partita camerale, non trovando applicazione la disciplina di favore in costanza di vincoli contrattuali pendenti.

3.3 — L'irrilevanza della domanda camerale e la tempestività dell'apertura del concorso

Un profilo di primaria importanza per il contenzioso concerne la determinazione temporale del **dies a quo** e del momento terminale entro cui deve intervenire il provvedimento dichiarativo. L'arresto nomofilattico sancisce che il termine di un anno decorre esclusivamente dal giorno in cui l'ufficio del registro delle imprese esegue formalmente l'iscrizione della cancellazione, risultando del tutto priva di rilievo la data anteriore di deposito dell'**istanza di cancellazione** da parte del debitore[5]. I tempi istruttori del conservatore camerale non possono riverberarsi a detrimento dei terzi, per i quali la presunzione legale di conoscenza opera unicamente dal momento dell'evasione pubblicitaria.

Sul crinale della tempestività della pronuncia giudiziale, la giurisprudenza individua il **dies ad quem** nella data di **pubblicazione della sentenza** che apre la procedura concorsuale, rimanendo privo di influenza il momento della successiva annotazione del provvedimento nel registro camerale. Qualora la scadenza del termine annuale risulti imminente, il tribunale dispone della facoltà di abbreviare i termini a comparire previsti per l'audizione del debitore, configurando l'urgenza di prevenire la **decadenza dall'azione** concorsuale una valida ragione per la compressione dei tempi del contraddittorio preconcorsuale.

Ne deriva una chiara regola operativa per il creditore che si accinga a presentare ricorso per liquidazione: il monitoraggio costante delle **visure camerali** consente di individuare con esattezza il decorso dei trecentosessantacinque giorni utili, sollecitando ove occorra la fissazione urgente dell'udienza istruttoria al fine di evitare che ritardi di cancelleria vanifichino l'accesso alla **tutela concorsuale**.

04. QUESTIONI OPERATIVE E RISPOSTE PER IL PROFESSIONISTA

4.1 — Quando decorre esattamente il termine annuale per l'imprenditore individuale non

cancellato?

Il termine annuale per l'apertura della liquidazione giudiziale non comincia a decorrere fino a quando non sia perfezionata l'effettiva cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese. La mera cessazione di fatto delle attività o la perdita dei titoli abilitativi non è idonea ad attivare il decorso temporale dell'art. 33 CCII.

Sul piano dell'**inquadramento difensivo**, l'assistenza prestata dal professionista al titolare dell'impresa non può prescindere da una preventiva e accurata disamina della **visura camerale storica**. L'imprenditore che intenda circoscrivere la propria esposizione al rischio concorsuale deve curare con la massima sollecitudine la presentazione dell'**istanza di cancellazione**, evitando di confidare nell'efficacia estintiva di accordi privatistici di cessione o nell'avvio di procedimenti officiosi di cancellazione non ancora conclusi. Fintanto che l'iscrizione sussiste per un codice di attività anche secondario, il debitore resta assoggettabile alla procedura senza limiti temporali.

In sede di **strategia processuale**, eccepire l'intervenuta prescrizione o decadenza dal concorso sulla base dello smantellamento materiale dell'azienda si risolve in una difesa priva di fondamento giuridico. La giurisprudenza esclude che il giudice possa procedere a un accertamento dell'effettività dell'attività in contrasto con le **risultanze formali** del registro, gravando sul difensore del debitore l'onere preliminare di verificare la regolarità delle comunicazioni amministrative prima di sollevare questioni di rito destinate alla reiezione.

4.2 — Quali oneri probatori gravano sul creditore che agisce oltre l'anno dalla cancellazione?

Nell'ipotesi in cui l'istanza per l'apertura del concorso venga introdotta quando sia già decorso oltre un anno dalla formale cancellazione dell'impresa, il **riparto dell'onere probatorio** si sposta integralmente a carico della parte istante. Ai sensi del terzo comma dell'art. 33 CCII, il creditore o il pubblico ministero è onerato di fornire la prova piena che l'**effettiva cessazione dell'attività** si è realizzata in epoca successiva alla formalità pubblicitaria. Tale dimostrazione può essere fornita con ogni mezzo di prova, inclusi **elementi presuntivi** gravi, precisi e concordanti desunti dalla realtà commerciale.

I giudici di merito valorizzano a tal fine una vasta gamma di indici fattuali sintomatici della continuità aziendale: l'emissione o il pagamento di **fatture commerciali**, la stipula di proroghe contrattuali con la clientela, la movimentazione di **conti correnti intestati alla ditta**, la persistente locazione degli immobili aziendali o la riscossione stragiudiziale di crediti. Come approfondito nella disamina sulla continuità delle garanzie patrimoniali e sullo stato di insolvenza [D1], la prosecuzione materiale dell'impresa paralizza il decorso del termine annuale, consentendo ai creditori di azionare utilmente la **tutela concorsuale**.

Per il creditore procedente, l'indagine istruttoria preliminare deve dunque mirare all'acquisizione di risultanze bancarie, fiscali e documentali che attestino il compimento di **atti di gestione economica** posteriori alla data della cancellazione. In difetto di siffatta prova rigorosa, la domanda di liquidazione giudiziale sarà dichiarata inammissibile per **decadenza dal termine di legge**, precludendo l'accesso alla liquidazione dell'attivo residuo.

05. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROFILI SANZIONATORI DELLA LITE TEMERARIA

Il quadro delineato dall'ordinanza in rassegna offre una nitida conferma della coerenza dell'ordinamento concorsuale, ribadendo che la complessa relazione tra **liquidazione giudiziale e imprenditore cessato** non ammette varchi interpretativi a favore di condotte opportunistiche. La formalità della **cancellazione camerale** costituisce il presidio invalicabile della tutela dei terzi: l'operatore economico che sceglie di avvalersi dei vantaggi derivanti dall'iscrizione nel

registro delle imprese non può sottrarsi ai doveri di pubblicità che la legge vi riconnette, pretendendo di far retroagire gli effetti estintivi della propria impresa sulla base di circostanze fattuali o cessazioni materiali non conoscibili dalla generalità dei consociati.

Di peculiare rilievo pratico è il severo monito che la Suprema Corte rivolge agli operatori del diritto sul terreno della **responsabilità processuale aggravata**. A fronte della formulazione di una motivata proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la decisione del debitore di richiedere la decisione collegiale, riproponendo difese manifestamente contrarie al diritto vivente, ha determinato l'applicazione delle sanzioni per **lite temeraria**[2]. La liquidazione della somma di € 10.000 in favore della curatela controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., unitamente alla condanna al pagamento di € 2.500 devoluti alla **Cassa delle ammende** a norma dell'art. 96, comma 4, c.p.c., rimarca l'intollerabilità di impugnazioni strumentali dirette a procrastinare l'apertura o il regolare svolgimento delle procedure concorsuali.

In conclusione, la decisione della Suprema Corte consolida l'esigenza di assicurare la **certezza dei traffici giuridici** e la speditezza della liquidazione del patrimonio insolvente. Per il professionista incaricato di pianificare la dismissione di aziende individuali o la ristrutturazione del debito, l'insegnamento nomofilattico impone di curare con tempestività e assoluto rigore ogni singolo **adempimento pubblicitario camerale**, nella piena consapevolezza che soltanto l'iscrizione dell'avvenuta cancellazione attiva il computo dell'anno utile per sottrarre definitivamente l'imprenditore al rischio dell'**insolvenza concorsuale**.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 33, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
— Cessazione dell'attività dell'imprenditore e termine annuale per l'apertura della liquidazione giudiziale

Art. 10, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
— Dichiarazione di fallimento dell'imprenditore cessato e decorrenza dalla cancellazione

Art. 2193 cod. civ.
— Efficacia della pubblicità legale e presunzione di conoscenza degli atti iscritti nel registro delle imprese

Art. 2495 cod. civ.
— Cancellazione della società dal registro delle imprese ed effetti estintivi verso terzi

Art. 96 c.p.c.
— Responsabilità processuale aggravata per lite temeraria e sanzioni pecuniarie

Art. 380-bis c.p.c.
— Procedimento camerale di definizione accelerata dei ricorsi per cassazione inammissibili

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ord. 5 aprile 2022, n. 11002**
— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 l.fall. a tutela dell'affidamento dei terzi e irrilevanza della denuncia di cessazione anteriore alla cancellazione camerale.

2. **Cassazione Civile, ord. 5 novembre 2026, n. 28458**
— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: necessità della cancellazione formale dal registro delle imprese per il decorso dell'anno ex art. 33 CCII, inammissibilità della prova di cessazione anteriore per il debitore e condanna per lite temeraria.

3. **Cassazione Civile, ord. 7 luglio 2023, n. 19280**
— Esito: rigetta il ricorso. Punto: decorrenza esclusiva dalla cancellazione camerale senza prova anteriore per l'imprenditore e facoltà dei creditori di provare la prosecuzione sino al totale ritiro economico comprensivo di atti liquidatori.

4. **Cassazione Civile, ord. 26 novembre 2025, n. 30984**
— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: applicazione della decorrenza esclusiva dalla cancellazione alle società commerciali e inidoneità di atti di cessione d'azienda o di quote sociali a determinare estinzione anticipata.

5. **Cassazione Civile, ord. 14 gennaio 2025, n. 930**
— Esito: rigetta il ricorso. Punto: decorrenza del termine annuale dalla data di iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese e arresto del computo alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Liquidazione giudiziale e società in liquidazione: l'accertamento dello stato di insolvenza*. Disamina sui presupposti di insolvenza e persistenza delle garanzie patrimoniali concorsuali nella fase dissolutiva societaria.

AT

Attilio Taverniti

AUTORE • METODO GIURIDICO

Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza

Si occupa di diritto commerciale. Per Metodo Giuridico ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia commerciale e d'impresa.